

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la domanda di grazia presentata da Suardi Fausto, Minusio

(del 15 novembre 1968)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata dal sig. *Suardi Fausto*, 1924, agricoltore, domiciliato a Minusio, via Brione, Casa S. Martino, tramite la moglie Lucia.

Con sentenza 16 marzo 1967 del Pretore di Locarno - Campagna il Suardi è stato condannato, per circolazione in stato di ebbrezza e infrazione alle norme della circolazione, a *6 giorni di detenzione*. Il Dipartimento di giustizia ha ordinato l'esecuzione della pena in data 22 marzo 1967. L'ordine di arresto è stato poi sospeso:

- il 28 marzo 1967 per *motivi di lavoro* (direzione e partecipazione ai lavori dell'azienda agricola);
- il 17 ottobre 1967 e il 23 gennaio 1968 per gravi motivi di salute comprovati da certificato medico (infarto del miocardio e ricaduta).

Il sig. Dr. Giancarlo Brusa, di Minusio, prima dell'ultimo termine fissato per l'esecuzione (15 luglio 1968) presentava un nuovo certificato medico del seguente tenore:

« Il paziente emarginato sarebbe dovuto entrare in carcere il 15 luglio 1968. Egli si trova purtroppo ancora degente in Clinica St. Agnese per una gravissima recidiva della sua malattia cardiaca, tanto che la sua vita ne fu in pericolo per diversi giorni e la prognosi risulta tuttora ancora riservata. In conseguenza non potrà eseguire la sentenza al tempo previsto.

Inoltre, vista questa gravissima recidiva e la prognosi della malattia stessa, ritengo che il paziente non potrà mai per strette ragioni mediche scontare questa pena, motivo per il quale si dovrebbe accordare un condono o trovare un'altra variante ».

In data 20 luglio 1968 la moglie del Suardi (il marito era allora ancora degente all'Ospedale) presentava la domanda di grazia facendo rilevare in modo particolare:

- le gravi condizioni di salute del marito, producendo un nuovo dettagliato rapporto del Dr. Brusa;
- la delicata situazione nella quale trovasi unitamente ai suoi 4 figli ancora minorenni.

La domanda di grazia, nonchè i certificati medici, sono stati sottoposti per il preavviso alla competente Autorità penale. Il Procuratore Pubblico sostituto sopracenerino, nel suo preavviso non si oppone alla concessione della sospensione condizionale qualora, dal profilo medico, non sussistano dubbi sulla necessità di evitare un'espiazione in carcere della pena.

Per evitare l'instaurarsi di una prassi discriminatoria nei confronti di altri condannati, s'impone tuttavia un'assoluta sicurezza sulla diagnosi escludente la espiazione. Per tale motivo ritiene opportuno un certificato medico di uno specialista.

Accenna pure all'opportunità di applicare la norma prevista dall'art. 41 cifra 2, CPS (divieto di circolare in automobile) quale garanzia dell'incolumità sua ed altrui, qualora l'istanza di grazia fosse accolta.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). La grazia non costituisce come è noto un giudizio di merito di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali, nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente ingiustizia.

Le affermazioni contenute nell'istanza di grazia corrispondono al vero e sono state confermate dal medico curante Dr. Brusa. Aderendo alla richiesta dell'on.le Procuratore Pubblico sostituto abbiamo chiesto un certificato medico al signor Dr. Felder, specialista FMH in medicina interna, che si occupa particolarmente di cardiologia nella Clinica St. Agnese. Il Dr. Felder, dopo aver confermato quanto già esposto dal Dr. Brusa, rileva per il Suardi « la necessità di evitare ogni sforzo fisico, benchè minimo » nonchè « di poter condurre una vita anche psichicamente tranquilla ». Egli pure teme che « l'incarceramento possa rappresentare per lui uno stress psichico con eventuali conseguenze cardio-circolatorie non indifferenti ».

Il rapporto di polizia 25 ottobre 1968 della Gendarmeria di Locarno conferma in parte quanto già esposto sopra e dà ulteriori dettagli circa l'attuale situazione della famiglia Suardi. Si rileva pure che a carico del Suardi, ad eccezione di quella per la quale viene chiesta la grazia, non figurano condanne.

Giusta l'art. 2 della legge sull'esercizio del diritto di grazia il Gran Consiglio può condonare totalmente o parzialmente la pena inflitta, oppure può commutarla in una meno grave. E' quindi anche nella facoltà di codesto Gran Consiglio di concedere al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 41 CPS). E' in tal senso, aderendo alla proposta del Procuratore Pubblico sostituto, che formuliamo il nostro preavviso: la sospensione condizionale dovrebbe essere concessa con un periodo di prova di 2 anni.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presilente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*B. Celio*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*